

## PROVINCE : PER INDIVIDUARE IL PERSONALE IN ESUBERO

### OCCORRE ATTENDERE ALMENO IL 1° GENNAIO 2017

---

Con la circolare n. 4 del 28 aprile 2014, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il Ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha fornito: **"indirizzi applicativi sul ricorso ad alcuni strumenti** che, nel quadro degli interventi di riduzione della spesa pubblica, **permettono una migliore allocazione del personale delle amministrazioni pubbliche."**

Indirizzi applicativi tanto più utili oggi, viste le disposizioni della legge di stabilità in materia di determinazione *ope legis* della **dotazione organica delle province** e di assorbimento del relativo **personale soprannumerario**, considerato, peraltro, che nella stessa circolare vengono offerte importanti **"definizioni" circa il significato di alcuni termini** previsti in caso di piani di riduzione della spesa di personale, **termini che ricorrono** nella riduzione della spesa di personale delle province, anche se direttamente imposta dalla legge.

Secondo la citata circolare, dunque, per:

- 1) **"soprannumerarietà"** s'intende una: "situazione per cui il **personale in servizio** (complessivamente inteso e **senza alcuna individuazione nominativa**) **supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree**. L'amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti";
- 2) **"eccedenza"** s'intende una: "situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e **senza individuazione nominativa**) **supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento**. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la **riconversione del personale**";
- 3) **"esubero"** s'intende la: "**individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario**, con le procedure previste dalla normativa vigente. Il **personale in**

esubero è quello da porre in prepensionamento, ove ricorrano le condizioni, o da mettere in disponibilità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ;

- 4) per "**prepensionamento** s'intende la "risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l'ultrattività (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, **esclusivamente a favore di tale personale.**"

Il prepensionamento verrà trattato successivamente con apposita nota.

Quanto, invece, alle altre "definizioni", che corrispondono ad altrettante concrete situazioni, pare evidente che attualmente un numero imprecisato di personale provinciale risulta in una situazione di "sopranumerarietà" come esplicitamente indicato nell'ultimo periodo del comma 421 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015.

Questo numero corrisponde esattamente, peraltro, a quella parte di spesa del personale eccedente la riduzione del 50% personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tale condizione di sopranumerarietà "senza alcuna individuazione nominativa", inoltre, si dovrà perfezionare, anche se non in via definitiva, entro il primo aprile p.v. come stabilito dal successivo comma 422.

Non si tratta quindi del ricorrere di una situazione di "eccedenza", considerato che non potranno essere disponibili posti in altri profili professionali della stessa categoria tali da consentire l'eventuale riassorbimento del personale, visto che la dotazione organica nella sua spesa complessiva risulta predeterminata per legge.

Nè si tratta del ricorrere di una situazione d'esubero, considerato che solo dopo il 31 dicembre 2016, in applicazione del successivo comma 428 della legge di stabilità, potrà essere avviata la procedura prevista dall'art. 33 del D.Lgs 165/2001 per la messa in disponibilità del personale.

E' evidente, infatti, che per attribuire un qualche significato all'obbligatorio esame congiunto della durata di trenta giorni di cui al comma 428 dell'unico articolo della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ma previsto anche dal comma 5 dell'articolo 33 del D.lgs 165/2001 (testo unico del pubblico impiego), non sia possibile che il personale in esubero sia già stato individuato.

Sostenere l'ipotesi contraria, vale a dire che entro il primo aprile 2014 occorra individuare il personale in esubero, quello che nominativamente "avanza", significa non rispettare il

dettato legislativo, infatti l'obbligatorio esame congiunto tra amministrazione e organizzazioni sindacali è finalizzato a:

- definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale per evitarne la collocazione in disponibilità;
- definire criteri e modalità per l'individuazione del personale da ricollocare tramite accordi di mobilità anche fuori dai confini regionali (art. 6 e 33 del D.Lgs 165/2001).

E' di tutta evidenza che è **impossibile ricorrere a "forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà"** con chi è già stato dichiarato in esubero. L'esubero con chi "solidarizza"? solo con altri esuberanti, già tutti destinati alla messa in disponibilità? Non solo, il personale da "mettere in disponibilità", secondo la definizione della circolare ministeriale, sarebbe già stato individuato da tempo rendendo del tutto inutile qualsiasi confronto.

Senza contare che l'immediata dichiarazione del personale in esubero avrebbe l'effetto di **limitare le richieste di mobilità verso altri enti** al solo personale interessato da tale dichiarazione, finendo per costituire un ostacolo ulteriore non solo per chi è stato dichiarato in esubero, ma anche per chi è stato falsamente indotto a sentirsi garantito.

Occorre rilevare, infine, che per una pubblica amministrazione come l'amministrazione provinciale che presenta profili professionali comuni in tutti i settori (profili amministrativi, contabili, ecc.) ed appartenenti ad ogni categoria, **la definizione di criteri imparziali di individuazione del personale da collocare in esubero**, rappresenta un preciso obbligo.

Infatti, assai più che nel settore privato, dove comunque i criteri di scelta del personale da collocare in mobilità sono individuati dalla stessa legge (legge 223/1991), tutta l'attività della pubblica amministrazione (anche quella di diritto privato) deve essere orientata al rispetto del **principio costituzionale di imparzialità**.

Bergamo, 26 gennaio 2015

Per la FP-CGIL di Bergamo  
F.to Gian Marco Brumana